

<b>Oggetto:</b>	servizio licenze software e relativa manutenzione di Apparat Di Rete Juniper dell'Ateneo (Svc Juniper Access Layer e Licenze Data Center)
<b>Valore:</b>	€ 254.098,36 (IVA 22% esclusa)
<b>Procedura adottata:</b>	procedura aperta ex art.71 D.Lgs. 36/2023
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	prezzo più basso ai sensi dell'art.108 c. 3 del D.Lgs. 36/2023
<b>Determina a contrarre:</b>	deliberazione 64/2024/CdA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 e relativo elenco annuale ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 36/2023
<b>Codice Unico di Intervento - CUI:</b>	S12621570154202400022
<b>Codice Unico di Progetto - CUP:</b>	n.p.
<b>Codice Identificativo Gara - CIG:</b>	B15C89D928
<b>Determina approvazione atti:</b>	Rep. 1913/2024 Prot. 168104 del 18/04/2024
<b>N. Id. pratica:</b>	2024/11/544
<b>Struttura interessata:</b>	Area Sistemi Informativi
<b>Responsabile della struttura interessata:</b>	Dott. Stefano Moroni - Dirigente Area Sistemi Informativi
<b>RUP - Responsabile Unico del Progetto:</b>	Dott. Piero Ferraresso - Capo Settore Rete Dati e Telecomunicazioni [nomina Rep. 1026/2024 Prot. 0131500 del 06/03/2024]
<b>DEC - Direttore Esecuzione Contratto</b>	Dott. Rosario Agreste - Professional Reti Dati e Infrastrutture [nomina Rep. 1026/2024 Prot. 0131500 del 06/03/2024]
<b>UOR – Unità Operativa Responsabile:</b>	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e Gestione Contratti e-mail: <a href="mailto:centrale.committenza@unimib.it">centrale.committenza@unimib.it</a>
<b>Dirigente Competente per la procedura di selezione:</b>	Arch. Anna Maria Maggiore – Dirigente Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
<b>Referente/i pratica:</b>	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott.ssa Valeria Donati- tel. +390264485365 Dott.ssa Elisabetta Stefanoli- tel. +390264485363

### **Art. 1- Oggetto del contratto**

Oggetto del contratto è il servizio di licenze sw e di assistenza e manutenzione per gli apparati di rete di marca Juniper Networks secondo il dettaglio specificato nella tabella allegata (**Allegato A**)

In tale allegato sono dettagliati i contratti che s'intendono stipulare e le quantità, nonché i part number ed i serial number delle macchine per le quali detti contratti dovranno risultare attivi.

Dell'attivazione di questi contratti di supporto, essendo stipulati direttamente con Juniper Networks senza alcun intermediario (categoria di servizio SVC), dovrà essere garantita la visibilità direttamente sul sito del produttore.

L'oggetto della fornitura dovrà essere consegnato in via telematica a [ufficio.rete@unimib.it](mailto:ufficio.rete@unimib.it), in caso la natura della fornitura lo permetta (codici di licenza, codici relativi a contratti di manutenzione, ecc...).

Per gli apparati con codice di supporto SVC-CP-EX34-48P, si richiede l'integrazione con il servizio di hardware shipment per la gestione della logistica di spedizione delle parti guaste, in quanto non prevista dal contratto di supporto specificato che si vuole attivare con il produttore. In particolare deve essere previsto il servizio di hardware shipment delle parti in sostituzione di quelle ritenute guaste secondo modalità 8x5xNBD dalla diagnosi finale del processo di "troubleshooting" (corrispondente al rilascio del codice RMA). Il Fornitore aggiudicatario dovrà presentare il dettaglio tecnico delle modalità di consegna e ritiro delle parti guaste con i punti di contatto del servizio. L'indirizzo, sia di ritiro che di consegna, sarà il seguente:

Area Sistemi Informativi, Università di Milano-Bicocca, Edificio U5, Via Cozzi n.55, 20125 Milano, presso portineria dell'edificio U5.

Le spese di consegna e di ritiro delle parti hardware sono da intendersi interamente a carico dell'Impresa.

### **Art.2- Durata del contratto e termini di consegna**

La durata complessiva dell'appalto è di n. 937 giorni (pari a circa 31 mesi), come meglio specificato nell'Allegato A al presente Capitolato Speciale d'Appalto (le date di attivazione di ogni singolo contratto di licenza o manutenzione sono specificate nella colonna "Start Date"), decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero di effettivo inizio delle prestazioni, in caso di esecuzione anticipata dello stesso ai sensi di legge (art. 17, c. 8, D.Lgs. 36/23).

Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire la consegna delle licenze e la registrazione dei contratti di supporto e servizio entro 30 giorni solari dalla data di decorrenza del contratto, senza creare interruzione all'ordinaria attività lavorativa dell'ente pubblico.

### **Art.3- Base d'appalto a ribasso**

La base di gara soggetta a ribasso è fissata in € **254.098,36** (escluso IVA al 22%) .

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto dell'appalto. Con il prezzo offerto in sede di gara, l'Impresa ritiene compensati tutti gli oneri e spese derivanti dal presente appalto e tutto quanto occorra per eseguire il servizio e le forniture richieste in ogni sua parte.

### **Art.4 – Modifiche al contratto**

Al contratto potranno essere apportate modifiche nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023; tali modifiche dovranno essere fatte per iscritto con apposito atto sottoscritto da entrambe le parti oppure tramite scambio di lettera.

Rimane riservata all'Università l'insindacabile facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell'esecuzione della prestazione che non comportino aumento dell'importo contrattuale.

### **Art.5 – Penali**

Fatto salvo quanto stabilito dal successivo art.7 ("Forza maggiore"), in caso di mancata erogazione dei servizi nei termini o di altro ritardo contrattuale l'impresa aggiudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una penale di importo **tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille** dell'importo complessivo della fornitura (IVA esclusa) a seconda della gravità dell'inadempimento.

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l'impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l'Università provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione. In alternativa, su richiesta dell'Impresa aggiudicataria, l'importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.

In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA) l'Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Il mancato adeguamento a nuove disposizioni legislative

entro un termine ritenuto congruo dall'Amministrazione e/o comunque reso obbligatorio ed improrogabile da normative nazionali e comunitarie produrrà la risoluzione del contratto.

L'Università di Milano-Bicocca si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 giorni solari indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r. e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell'appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.

#### **Art. 6 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito**

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, subordinatamente all'autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 – 20126 - Milano, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. La cessione del credito è disciplinata dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa), nonché dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023. L'Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di legge.

#### **Art. 7 - Forza maggiore**

Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

Per ogni altro ritardo nell'esecuzione, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, con la procedura di all'art. 5, nonché – nel caso in cui l'Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti - il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo di cui alla garanzia definitiva prodotta, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte dell'Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

#### **Art. 8- Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore**

La prestazione è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Appaltatore, il quale, a totale esonero dell'Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare il servizio.

L'Appaltatore garantisce, in ogni tempo, l'Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

### **Art. 9 - Danni a terzi**

L'Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dall'Appaltatore sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a manlevare l'Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

### **Art. 10 – Pagamenti**

Considerato che le date di attivazione delle licenze e dei servizi richiesti sono scaglionati, i pagamenti delle fatture avverranno solo a seguito dell'effettiva attivazione dei vari contratti; in particolare dovranno essere fatturate a fine giugno i servizi attivati a giugno, a fine luglio i servizi attivati a luglio, a fine settembre quelli che verranno attivati nel corso del mese di settembre e a fine dicembre 2024 quelli che verranno attivati il primo gennaio 2025.

Non è ammesso il pagamento anticipato per contratti non ancora attivati.

In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: KRGDEI. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 3, D.Lgs. n.136/2010, previa verifica di conformità da parte del Responsabile della struttura richiedente. Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento.

Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale.

### **Art. 11 – Certificato di verifica di conformità**

Il responsabile unico del progetto controlla costantemente l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto ed autorizza il pagamento delle fatture mediante certificato di pagamento.

Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire, attestato che il contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento), il responsabile unico del progetto rilascia entro 90 gg. il certificato di pagamento a saldo dell'ultima fattura.

### **Art. 12- Responsabile del servizio per l'Appaltatore**

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Università, in sede di stipula del contratto, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del servizio oggetto del presente Capitolato.

### **Art. 13 –RUP e Referente per l'esecuzione del contratto**

L'Università, in sede di stipula, provvederà a nominare un proprio Referente interno per l'esecuzione del contratto, con il compito di interfacciarsi con il fornitore aggiudicatario e di coadiuvare il R.U.P. nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, al fine di assicurare la regolare esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

### **Art. 14 – Clausola risolutiva espressa**

Fatto salvo quanto disposto dall'art.122 del D.Lgs. 36/2023 l'Università risolverà di diritto il contratto:

- per le inadempienze contrattuali gravi quali, ad esempio, la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;
- quando l'Appaltatore non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;
- in caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.);

Nei suddetti casi, l'Università avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'Appaltatore a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

### **Art. 15 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale**

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata

normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

L'Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore:

- offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

#### **Art. 16 - Domicilio legale**

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

#### **Art. 17 – Legge applicabile al contratto**

Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.

#### **Art. 18 – Controversie**

Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d'appalto.

#### **Art. 19 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.

È fatto obbligo all'Appaltatore di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura Territoriale del Governo della provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.



#### **Art. 20 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, oltre che al Codice Civile.

#### **Art. 21 – Tutela della Privacy**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., si informa che il Titolare del trattamento è l'Università nella persona del Rettore pro tempore. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I dati reciprocamente forniti verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche; gli stessi non verranno divulgati o comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge. I dati raccolti sono trattati e conservati anche ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa privacy pubblicata sul profilo di \_\_\_\_\_ committente \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ Stazione \_\_\_\_\_ Appaltante ([https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/17\\_informativa\\_fornitori\\_beni\\_e\\_servizi\\_-\\_rev6\\_01-10-19.pdf](https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/17_informativa_fornitori_beni_e_servizi_-_rev6_01-10-19.pdf))

#### **Art. 22 – Rischi da interferenze e relativi oneri per la sicurezza**

Ai fini della presente gara non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008; pertanto non sono previsti oneri di sicurezza.

#### **Art. 23 - Composizione capitolato**

Il presente Capitolato è composto da 23 articoli redatti in complessive n.8 pagine (esclusi allegati).

Struttura referente:

VISTO

La Capo Ufficio Appalti Beni e Servizi  
Dott.ssa Valeria Donati

VISTO

Settore Centrale di Committenza e Gestione Contratti  
Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dott. Piero Ferraresso  
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA  
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano  
TEL. +390264481 – Casella PEC: [ateneo.bicocca@pec.unimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it)  
C.F. / P. IVA 12621570154



*Documento originale conservato agli atti della S.A. con Prot. 0166564 del 17/04/2024*